Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

ORGANISMO PAGATORE
Direzione

Via Palestro,81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991
protocollo@pec.agea.gov.it

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

ISTRUZIONI OPERATIVE AGEA N. 69

Agli Operatori interessati

All' AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' Organismo pagatore della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia n.1
20124 MILANO

All' ARTEA
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38121 TRENTO

All' ARCEA
Cittadella Regionale
Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Giambattista Bogino, 23
10123 TORINO

All' OPPAB -

Documento pubblico

Via Palestro,81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991
protocollo@pec.agea.gov.it

OP della Provincia Autonoma di Bolzano
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO

All' ARGEA
Via Cagliari, 276
09170 Oristano

All' UNAPROA
Piazza Alessandria 24
00198 Roma

All' ITALIA ORTOFRUTTA
Via Alessandria, 199
00198 ROMA

All' ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE
Ufficio Servizi Ortofrutta
Via Torino 146
00184 ROMA

Alle Organizzazioni professionali degli agricoltori

Alle Associazioni nazionali delle cooperative agricole

LORO SEDI

E, p.c.

All' Area Coordinamento AGEA
SEDE

Al Ministero dell'agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

Documento pubblico

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

ORGANISMO PAGATORE
Direzione

Via Palestro,81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991
protocollo@pec.agea.gov.it

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
Via XX Settembre,20
00186 ROMA

Agli Assessorati all'agricoltura delle Regioni e delle Province Autonome

LORO SEDI

Alla SIN S.p.A.

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni in merito allo schema di decreto recante intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, ai sensi del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" istituito con l'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

Documento pubblico

Via Palestro,81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991
protocollo@pec.agea.gov.it

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

INDICE

1. PREMESSA 6

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 7

2.1 Fonti normative comunitarie 7

2.2 Fonti normative nazionali 8

2.3 Fascicolo Aziendale 10

2.4 Documentazione Antimafia 10

2.5 Registro Aiuti di Stato 11

2.6 DURC *(documento unico regolarità contributiva)* 12

2.7 Regolarità fiscale 12

3. DEFINIZIONI 12

4. BENEFICIARI E PRODOTTI AMMISSIBILI 13

5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO 14

6. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 15

7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI 16

7.1 Acconto 16

7.2 Saldo 16

8. CONTROLLI 16

8.1 Verifiche di ammissibilità 16

8.2 Ulteriori controlli istruttori 17

8.2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234) 17

8.2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 19

8.2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602) 19

Via Palestro,81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991
protocollo@pec.agea.gov.it

8.2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) 19

9. COMUNICAZIONI 20

10. PAGAMENTI 20

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTOUE 2016/679 (GDPR) 22

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

1. PREMESSA

Al fine di far fronte alle ripercussioni sulle imprese agricole attive nella produzione ortofrutticola di IV gamma, derivanti dalla crisi geopolitica provocata dal conflitto Russia-Ucraina ed in particolare agli aumenti dei prezzi dell'energia che, impattando sui prezzi dei fertilizzanti e di numerosi altri fattori della produzione, ne stanno erodendo molto velocemente la redditività, è stata prevista la concessione di un sostegno equamente distribuito tra tutte le fasi della filiera orticola, dalla produzione alla distribuzione, al fine di un contenimento dei maggiori costi sostenuti, stante l'incidenza diretta dell'aumento dei costi energetici per il condizionamento termico e il funzionamento delle strutture serricole e degli apprestamenti protetti destinati alla produzione dei beni orticoli destinati alla IV gamma.

A tal proposito, con il Decreto Ministeriale n. 0264002 del 22/05/2023 recante la modifica del decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660649, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2023, rubricato intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, ai sensi del "*Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*" istituito con l'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (di seguito DM), il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito il Ministero, ha disposto l'allocazione delle risorse, di provenienza dall'esercizio 2021, per un ammontare pari a 10 milioni di euro ai soggetti beneficiari come definiti dal presente decreto.

Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C 7945), adottato il 23 marzo 2022, recante "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" e successive modifiche e integrazioni e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2023, n. 48570.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto e ai soggetti che sono stati riconosciuti dopo il 31 ottobre 2022. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.

Le presenti Istruzioni Operative, pertanto, delineano le condizioni e le modalità attuative della misura di aiuto, con lo scopo di garantire la corretta presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e la concessione del contributo.

Le presenti Istruzioni Operative con relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale di AGEA al

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

seguente indirizzo: www.agea.gov.it.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Fonti normative comunitarie

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, "Aiuti concessi dagli Stati";
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
- Regolamento delegato (UE) 2020/743 della Commissione, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;
- Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli "aiuti de minimis" e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01), adottata il 23 marzo 2022, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
- Comunicazione della Commissione europea (2022/C 280/01) adottata il 20 luglio 2022 recante la "Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", con la quale, tra l'altro, sono stati aumentati gli importi massimi di aiuto di cui alla sezione 2.1;
- Comunicazione della Commissione europea ((2022/C 7945) adottata il 28 ottobre 2022 recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
- Regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto 2022 che modifica il regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, in relazione alla crisi ucraina.

2.2 Fonti normative nazionali

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, n. 480166, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
- Decreto n. 3746 del 20 giugno 2014, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e, in particolare, l'articolo 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'articolo 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- Decreto interdipartimentale 20 maggio 2022 n. 229251 che regola il regime di aiuto di Stato recante il "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina)" e successive modifiche e integrazioni notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2023, n. 48570 e successive modifiche e integrazioni che regola il regime di aiuto di Stato recante il Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni;

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

- Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361598 del 4 dicembre 2020, recante "Schema di decreto recante intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, ai sensi del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" istituito con l'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178", di seguito indicato come DM.

2.3 Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162 Semplificazione della gestione della PAC;
- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162
- Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale
- Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015;
- Istruzioni Operative n. 22 del 7 aprile 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione e modifica alle IO n. 9 del 21 febbraio 2020;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

2.4 Documentazione Antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018
- Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018
- Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- Istruzioni operative Agea n. 3 prot. n. orpum.2018.0004464 del 22 gennaio 2018
- Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019
- Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019
- Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020
- Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021
- Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 - procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

2.5 Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

2.6 DURC *(documento unico regolarità contributiva)*

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78
- Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45 - "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022 – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

2.7 Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

3. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti istruzioni operative si applicano le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) "Agea": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA.

c) "Quadro temporaneo": regime di aiuti previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2022 (2022/C 7945) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni
d) "Registro nazionale aiuti": il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
e) "Richiedenti": Organizzazione di produttori, associazioni di organizzazione di produttori e filiali (O.P. /A.O.P./filiali) riconosciute dalle Regioni e P.A. di Trento e Bolzano e dal Ministero ai sensi del vigente decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 32 e degli articoli 152 e segg del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e successive modifiche e integrazioni;
f) "Soggetti beneficiari": i destinatari delle risorse disponibili
   i. le imprese agricole di produzione primaria di ortaggi, inscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, socie produttori conferenti delle O.P. e delle A.O.P.;
   ii. Organizzazione di produttori le Associazioni di organizzazioni di produttori nonché filiali (O.P. / A.O.P. e filiali) che valorizzano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di IV gamma;
g) "V.P.C.": il valore della produzione commercializzata delle O.P. / A.O.P. e filiali determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 e s.m.i.;
h) "prodotti di quarta gamma": prodotti ortofrutticoli rispondenti alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e al decreto 20 giugno 2014 n. 3746 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti.

4. BENEFICIARI E PRODOTTI AMMISSIBILI

Le risorse di cui all'art. 3, comma 1, del DM sono destinate alle O.P., A.O.P. e filiali riconosciute e, per loro tramite, ai soci produttori, aderenti sia in forma singola che associata, conferitori della materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma.

La ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari di cui al comma precedente è così stabilita:

a) una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma;
b) una quota pari a 40,00% ai soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma.

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1

La ripartizione della quota spettante ai soci produttori sarà effettuata dalle OP/AOP e filiali, secondo parametri oggettivi e non discriminatori, che dovranno essere formalizzati con apposita delibera dell'organo societario competente, preventivamente alla presentazione della domanda.

5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Il contributo di cui all'articolo 3 del DM è erogato come sovvenzione diretta nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386.
Nei limiti di spesa indicati nell'articolo 3, comma 1 del DM e fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione, ai richiedenti è concesso un contributo, determinato nella misura del 5% del valore della V.P.C. (valore della produzione commercializzata) dei prodotti di IV gamma, commercializzati da ciascun richiedente nell'anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori, di seguito il contributo.
Alle OP/AOP e filiali riconosciute alla data del 1 marzo 2021, verrà riconosciuto il contributo determinato come indicato al capoverso precedente.
Alle OP/AOP e filiali riconosciute dopo il 1 marzo 2021 e comunque entro il 31 ottobre 2021, verrà riconosciuto il contributo determinato pro quota rispetto al periodo di esercizio, fino ad un massimo di 8/12 per le OP/AOP e filiali riconosciute nel mese di marzo 2021.
Alle OP/AOP e filiali riconosciute a partire dal 1° novembre 2021 e comunque non oltre il 31 ottobre 2022, in misura forfettaria pari al 50% del parametro unitario di aiuto, da intendere riferito alla VPC utile ai fini del riconoscimento.

Qualora le risorse di cui all'articolo 3 comma 1 del DM, pari a 10 milioni di euro, dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste pervenute, le stesse, previo successivo provvedimento di Agea, saranno destinate ad incrementare, in modo proporzionalmente lineare, la percentuale, da applicare al valore della produzione commercializzata, per la determinazione del contributo.

Qualora, invece, le richieste pervenute dovessero evidenziare un fabbisogno finanziario maggiore rispetto alle risorse disponibili, Agea con successivo provvedimento procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

Ai fini del calcolo del contributo, la produzione commercializzata presa in considerazione è quella riferita ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma rispondenti alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e al decreto n. 3746 del 20 giugno 2014, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori aderenti.

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

Documento pubblico

6. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il richiedente presenta ad Agea apposita domanda di aiuto, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac–simile allegato (all. 1).
Le domande di sostegno sono presentate all'Agea, dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni, **entro il 31 luglio 2023**.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i seguenti documenti, pena la non accettazione della domanda:

i. documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
ii. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, come da fac–simile allegato (allegato 2), che attesti:
   - il valore della produzione commercializzata relativa ai prodotti di IV gamma, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori;
   - le quantità dei prodotti di IV gamma commercializzati, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori;
   - l'elenco dei soci conferenti la materia prima destinata alla produzione di alimenti di IV gamma, commercializzata dal richeidente nel periodo di interesse, con indicazione della tipologia di prodotto, delle quantità conferite, delle superfici utilizzate e del valore delle produzioni conferite destinate alla produzione di alimenti di IV gamma
iii. delibera dell'organo societario competente attestante i parametri oggettivi e non discriminatori che tengono conto, in particolare del valore della produzione conferita per la produzione di prodotti IV gamma nel periodo di interesse, da parte dei soci.

La presentazione della domanda avverrà mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

L'elenco dei soci che hanno proceduto alla commercializzazione deve essere inserito nel SIAN mediante le funzionalità già disponibili per la gestione delle compagini sociali. In allegato alle presenti istruzioni operative si fornisce il tracciato record per il caricamento (allegato 3).

Nell'elenco devono essere inseriti tutti i soggetti che hanno proceduto al conferimento e che risultano aderenti all'organizzazione anche nel caso in cui abbiano aderito ad altra organizzazione di produttori per le annualità successive.

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

7. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

7.1 Acconto

Il comma 9 dell'art. 7 del DM, stabilisce che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue s.m.i., al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, Agea è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'80% (ottanta percento) del contributo spettante.

Il pagamento dell'acconto potrà avvenire all'esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 8.1.

7.2 Saldo

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

a) Regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
b) Regolarità fiscale (verifica presso Agenzia Entrate – Riscossione), ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) Verifica Antimafia, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

8. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- ulteriori controlli istruttori.

8.1 Verifiche di ammissibilità

Le decisioni sull'accettazione di una domanda ammissibile ed il relativo contributo massimo che può essere concesso all'organizzazione richiedente, calcolato sulla base del valore delle produzioni commercializzate nel periodo di riferimento, dichiarati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sono comunicate dall'Organismo pagatore AGEA al richiedente. L'accettazione della domanda di aiuto è subordinata all'esito positivo delle seguenti verifiche amministrative:

a) la domanda è redatta utilizzando il modulo di domanda allegato alle presenti Istruzioni

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

Operative;

b) la domanda è firmata e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e di ogni altro documento indicato nel modello di domanda allegato alle presenti Istruzioni Operative ;
c) il richiedente l'aiuto ha un fascicolo aziendale aggiornato;
d) i soci produttori che hanno conferito i prodotti di base destinati alla produzione IV gamma hanno un fascicolo aziendale aggiornato;
e) verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
f) verifica della presenza della certificazione bancaria inerente al codice IBAN;
g) nel SIAN sono presenti gli elenchi dei produttori aventi diritto;
h) verifica del valore della produzione commercializzata relativa ai prodotti di IV gamma, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori V.P.C;
i) verifica delibere.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, Agea registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun Soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al Richiedente il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione noti ad AGEA.
Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che sono stati riconosciuti dopo il 31 ottobre 2022.

8.2 Ulteriori controlli istruttori

8.2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'aiuto è concesso in regime di "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C 7945) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni.

In attuazione del punto 56, lettera a) della comunicazione della Commissione europea (2022/C 7945) del 28 ottobre 2022 (G.U.U.E. 9 novembre 2022, n. C 426), gli aiuti complessivi non superano in alcun momento i 250.000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 55, lettera a) e al punto 56, lettera a) della suddetta comunicazioni della Commissione europea, si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il relativo massimale e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di EUR per impresa. Se un'impresa è esclusivamente attiva

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

nei settori di cui al punto 56, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 300 000 EUR per impresa.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

1) verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti complessivamente percepiti nell'ambito del regime "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C 7945); si devono considerare gli aiuti già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica[1];
2) determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente in considerazione degli eventuali aiuti già concessi nell'ambito del regime "Quadro temporaneo" previsto dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C 7945);
3) registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato. Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di

[1] S'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

8.2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.
L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.
La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.
Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

8.2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8.2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia).

Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

9. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate ai sensi dell'art. 6 del 16 settembre 2022 n. 0435270.

A. comunicazione al richiedente ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241:
   a. del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;
   b. in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
B. trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero dell'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

10. PAGAMENTI

Ai fini dell'erogazione del contributo, ed entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agea

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

dell'importo dell'aiuto concedibile, Il soggetto richiedente deve presentare all'Organismo Pagatore AGEA un'apposita garanzia fidejussoria pari al 110% della quota di contributo spettante ai soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma.

La garanzia deve recare la sottoscrizione autentica del richiedente in formato cartaceo o digitale, in persona del suo legale rappresentante, e del fidejussore, in persona di un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
In caso di garanzia sottoscritta in formato cartaceo, il richiedente deve:

- Inviare la copia scansionata della stessa entro il termine sopra indicato;
- Inviare la copia originale della garanzia all'Organismo Pagatore AGEA, in Via Palestro, 81 – 00185 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro i 3 (tre) giorni successivi all'invio della copia scansionata.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni ell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

In accordo con l'ANIA e l'ABI, l'Organismo pagatore AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande, le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Ai fini della costituzione della garanzia, il richiedente aiuto, la cui domanda sia stata accettata, chiede ad un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA di redigere il modulo di fidejussione bancaria /assicurativa, secondo il fac – simile allegato alla presenti Istruzioni (allegato 4), inserendo il numero di protocollo AGEA assegnato alla sua domanda di aiuto (identificativo della domanda) e il suo Codice Fiscale / codice CUAA, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

Le garanzie saranno svincolate a seguito della trasmissione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'avvenuto pagamentio ai soci, nonché del caricamento della docuemntazione antimafia da parte dei soci sul Fascicolo Aziendale.

Si rammenta, infine, che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n.

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"*I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati*." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.
Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente,** pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTOUE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.
Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per lacostituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzodi posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggettointeressato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Ambito di comunicazionee diffusione deidati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

	norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimentodi funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.
	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023

Diritti dell'interessato	(d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Allegati

1. *Fac simile* domanda di aiuto;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
3. Tracciato record;
4. *Format* fideiussione.

IL DIRETTORE
Federico Steidl

FEDERICO STEIDL
26.06.2023
16:29:47
GMT+01:00

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0049199 del 26/06/2023